

LUNEDÌ 06 GIUGNO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- IMU 2022: quando scatta la riduzione di base imponibile e aliquota - pag. 2
- Voucher: utilizzo semplice, ma IVA complessa - pag. 5
- Cessione di libri tra resa forfetaria e copie vendute. Cosa conviene di più? - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Assunzione a termine in somministrazione: quanto conviene con lo sgravio giovani - pag. 12
- Smart working: dall'accordo individuale al diritto alla disconnessione. Le novità del testo unificato - pag. 14
- Licenziamento per giusta causa: aumenta il margine di discrezionalità del giudice. Con quali effetti? - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Bonus formazione 4.0: quanto conviene dopo il decreto Aiuti - pag. 19
- Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: come presentare le domande di agevolazione - pag. 24

IMPRESA

- DDL Concorrenza: più digitalizzazione e meno autorizzazioni superflue per le imprese - pag. 26

IN EVIDENZA

Assunzione a termine in somministrazione: quanto conviene con lo sgravio giovani


di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

C'è una fattispecie, prevista dalla legge, ricorrendo la quale il datore di lavoro può fruire dello sgravio giovani anche se l'assunzione è stata effettuata a tempo determinato: si tratta dell'ipotesi di somministrazione a termine di un giovane assunto dall'agenzia a tempo indeterminato con applicazione dell'incentivo contributivo, reso ancora più conveniente dalla legge di Bilancio 2021. Quali sono i requisiti e le regole da rispettare? Quanto può risparmiare l'azienda che ricorre a questo tipo di contratto entro il 31 dicembre 2022?

Chi

Il **bonus giovani**, nella previsione integrata dalla legge di Bilancio 2022, è riconosciuto a tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, con la sola esclusione delle imprese del settore finanziario (con codici ATECO rientranti nelle divisioni 64, 65, 66: INPS, circolare n. 56/2021).

L'incentivo spetta per:

- le **nuove assunzioni** a tempo indeterminato;
- le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del **vincolo associativo stretto** con una **cooperati-** 

Bonus formazione 4.0: quanto conviene dopo il decreto Aiuti

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il decreto Aiuti ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI. Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Per i progetti di formazione che non soddisfino tali condizioni le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Quanto si può risparmiare?

Chi

Possono accedere al **credito di imposta formazione 4.0** tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di

appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.



Fisco

Acconto entro il 16 giugno

IMU 2022: quando scatta la riduzione di base imponibile e aliquota

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Ai fini del calcolo dell'IMU dovuta per il 2022, è necessario tenere conto del fatto che - per i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari in comodato a parenti - la base imponibile viene ridotta nella misura del 50%. Per le abitazioni locatate a canone concordato è invece prevista la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita dal comune. Nel primo caso la riduzione si riferisce alla base imponibile; nel secondo caso è prevista la riduzione dell'aliquota. In entrambi i casi le riduzioni non scaturiscono dall'esercizio di facoltà che il legislatore ha accordato al comune ma derivano direttamente dalla legge, al verificarsi delle condizioni e in base alle regole dettate dal legislatore.

La **base imponibile IMU** è ridotta nella misura del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico,
- i fabbricati inagibili o inabitabili,
- le unità immobiliari in comodato a parenti.

Base imponibile IMU ridotta per i fabbricati di interesse storico o artistico

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019) stabilisce che la **base imponibile** è **ridotta del 50%** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Quando un fabbricato è di interesse storico-artistico?

In base alle disposizioni contenute nell'art. 10, sono **beni culturali** le cose **immobili** e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta l'apposita dichiarazione: le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli innanzi visti; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Sono ricomprese: le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico

quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. La dichiarazione dell'interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse culturale.

Il **procedimento** per la **dichiarazione dell'interesse culturale** viene avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero della Cultura.

La dichiarazione prevista è **notificata al proprietario, possessore o detentore** a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

Esempio

Rendita catastale $500 + 5\% = 525$ euro
 525×160 (moltiplicatore) = 84.000 (base imponibile)
 $84.000 - 50\% = 42.000$ (base imponibile ridotta)
 $42.000 \times 1,06\%$ (aliquota deliberata dal Comune) = 445,20 (imposta dovuta)
 $445,20 / 2 = 222,6$ (acconto IMU 223 euro)

Base imponibile IMU ridotta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Secondo la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al perio-

do dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Come viene accertata l'inagibilità/inabitabilità

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con **perizia a carico del proprietario**, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Fatiscenza sopravvenuta

Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Base imponibile IMU ridotta per le unità immobiliari in comodato a parenti

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a **condizione** che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. È quanto prevede l'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Nel focus del 21 luglio 2021, il Dipartimento delle Finanze ha rammentato che per le abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è, invece, **prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50%** della base imponibile, purché ricorrano le seguenti **condizioni**:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Aliquota al 75% per le abitazioni locate a canone concordato

In base all'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.

Ai fini di questa agevolazione il legislatore rinvia a due disposizioni: la legge n. 431/1998 e la legge n. 160/2019 (art. 1, comma 754).

Il canone concordato

In particolare il rinvio è riferito all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998. Ai **contratti a canone concordato conformi all'accordo territoriale** sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari il legislatore accorda **agevolazioni tributarie** (ad esempio ai fini dell'IRPEF e delle addizioni IRPEF una cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti).

Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, ai fini dell'applicazione della riduzione dell'IMU per gli immobili locati con contratto a canone concordato, è opportuno verificare le regole stabilite, in sede di **regolamento dell'imposta**, dal **Comune** interessato.

L'aliquota stabilita dal Comune

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati "merce", dai terreni agricoli e dagli immobili produttivi gruppo D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione.

Il calcolo dell'imposta dovuta

Il Comune dovrà deliberare l'aliquota (in quest'ambito potrà aumentare o diminuire l'aliquota base). Sull'aliquota così determinata il contribuente calcolerà l'imposta dovuta **riducendo l'aliquota al 75%** (la misura del 75% non può essere oggetto di modificazione da parte del Comune).

In conclusione, il contribuente, in caso di contratto a canone concordato, ha diritto a uno **sconto del 25% sull'IMU dovuta**. Da ciò deriva che lo stesso dovrà versare solo il 75% dell'IMU, a prescindere dell'ali-

quota decisa dal Comune.

Esempio

Rendita catastale $500 + 5\% = 525$ euro

525×160 (moltiplicatore) = 84.000 (base imponibile)

$84.000 \times 0,795$ (75% di 1,06% - aliquota deliberata dal comune) = 667,8 (imposta dovuta)

$667,8/2 = 333,9$ (acconto IMU 334 euro)

Fisco

Il caso dei buoni pasto

Voucher: utilizzo semplice, ma IVA complessa

di Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

Oggi sono molto diffusi sul mercato i buoni (o voucher) di varie tipologie: conosciamo ad esempio, i buoni regalo, le carte prepagate utilizzabili in diversi punti vendita, i buoni pasto, i buoni sconto e varie altre tipologie di buoni, emessi anche in formato elettronico. Sebbene il loro utilizzo sia relativamente semplice per i consumatori, i buoni si sono rivelati strumenti complessi per quanto riguarda il loro trattamento ai fini IVA. Nel 2016 il legislatore europeo ha modificato la direttiva IVA per precisare l'applicazione dell'imposta ai buoni, modifiche che sono state recepite con il D.Lgs. n. 141/2018. Nonostante ciò, permangono alcune perplessità sulla disciplina IVA di questi strumenti, ad esempio per i buoni pasto.

La direttiva UE n. 2016/1005 (**direttiva Voucher**) ha precisato la disciplina IVA, a livello europeo, dei c.d. **voucher** o **"buoni corrispettivi"**, modificando la direttiva n. 2006/112/CE (direttiva IVA).

Voucher: quale disciplina IVA UE?

Il nuovo art. 30-*bis*, par. 1, della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva Voucher, definisce il "buono" come uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Ai sensi dell'art. 30-*bis*, par. 2 per **"buono monouso"** si intende un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono. Per contro, l'art. 30-*bis*, par. 3, della stessa precisa che costituisce un **"buono multiuso"** un buono diverso da un buono monouso.

Il preambolo degli atti normativi è utile per comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare le norme contenute nell'atto. Il considerando 1 della direttiva del 2016 spiega che il motivo per cui le modifiche sono state proposte era l'insufficiente chiarezza riguardo al modo in cui le esistenti norme in materia di IVA dovrebbero essere applicate ai buoni. Erano quindi necessarie precisazioni volte a garantire un **trattamento fiscale coerente** delle operazioni che comportano l'utilizzo dei buoni nei diversi Stati membri. Ciò è avvalorato dai considerando 2 e 3, i quali indicano che il legislatore intendeva apportare una maggiore certezza e uniformità nel trattamento dei buoni. I considerando iniziali esprimono l'intenzione di assicurare la coerenza del trattamento dei buoni con il principio di un'imposta generale sui consumi esatta-

mente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, e che siffatto chiarimento dovrebbe contribuire ad evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia o la non imposizione e a ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

Nulla indica, pertanto, che il legislatore abbia voluto introdurre un nuovo trattamento speciale per i buoni, diverso dal trattamento generale dell'IVA per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Esso mirava semplicemente a chiarire ciò che il trattamento "ordinario" esistente già richiede quando si applica ai buoni.

Per chiarire il regime IVA relativo ai buoni, la direttiva del 2016 ha introdotto gli articoli 30-*bis*, 30-*ter* e 73-*bis* nella direttiva IVA. Anche la collocazione delle nuove disposizioni all'interno del regime della direttiva IVA depone a favore di un'interpretazione di tali modifiche come semplice riformulazione della normativa già vigente, laddove applicata ai buoni.

Gli articoli 30-*bis* e 30-*ter* sono inclusi nella parte della direttiva IVA che tratta delle **"Operazioni imponibili"**, nell'ambito di un nuovo capo 5, intitolato "Disposizioni comuni ai capi 1 e 3". L'articolo 73-*bis* è inserito nella parte della direttiva di cui trattasi relativa alla **"Base imponibile"** e disciplina la determinazione della base imponibile per i buoni-corrispettivo multiuso. Tale disposizione precisa che essa si applica "fatto salvo l'articolo 73". La medesima segue, quindi, il regime generale e lo spiega in modo più dettagliato per quanto riguarda, appunto, i buoni multiuso.

Voucher: come è stata recepita la disciplina IVA UE?

La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 28 novembre 2018 (decreto Voucher), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972.

Leggi anche

- [Voucher IVA con nuove regole dal 2019](#)
- [Aspetti ancora da chiarire sulla disciplina IVA dei voucher](#)

- IVA, buoni-corrispettivo: quando si verifica il momento impositivo

- IVA sui voucher: il legislatore italiano segue le norme UE?

Ai sensi dell'art. 6-*bis* del decreto IVA, come introdotto dal decreto Voucher, il buono-corrispettivo è “uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Quali sono gli elementi essenziali di un voucher?

Elementi essenziali di un buono-corrispettivo, quindi, sono:

1. l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; e
2. l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori. Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo da tutti gli altri documenti o strumenti.

Nota bene

Sono espressamente **esclusi dalla disciplina dei voucher** gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili, nonché i buoni sconto, i quali non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (cfr. i considerando 4, 5 e 6 della direttiva Voucher e la relazione illustrativa al decreto Voucher, nonché la [risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019](#)).

Come è evidente, dunque, da un lato il legislatore europeo - che detta le regole cui gli Stati membri devono uniformarsi, in virtù del principio di armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, di origine appunto unionale - non ha inteso dettare una disciplina speciale ai fini IVA per i voucher e, dall'altro, quando ha voluto tenere esclusi determinati strumenti dalla disciplina *de qua* lo ha fatto espressamente.

Di recente è intervenuta a chiarire espressamente questo aspetto l'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea, **Tamara Ćapeta**, nelle conclusioni (avallate dalla [Corte di Giustizia nella propria sentenza](#)) riferite alla causa C-637/20, relativa alla qualificazione quali voucher multiuso di particolari City Card commercializzate da una società svedese per i turisti che visitavano la città di Stoccolma.

In occasione della controversia, il Governo italiano e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato delle osservazioni scritte nelle quali ritenevano che le citate nor-

me avessero **carattere di specialità** e, come tali, andassero interpretate in senso restrittivo.

Così non è. Infatti, l'Avvocato generale al punto 34 delle citate conclusioni si è detta non concorde con le tesi presentate dalle autorità italiane (e con essa la Corte di Giustizia UE, aderendo nella sentenza alle conclusioni dell'avvocata generale).

Il caso dei buoni pasto

Nella relazione illustrativa al decreto italiano di recepimento della direttiva Voucher, in merito ai buoni pasto si legge:

“nell'intento di recepire la direttiva citata, coniugando l'esigenza di armonizzazione con quella di dare certezza agli operatori, appare necessario evidenziare, quale punto di contatto e elemento di continuità con il panorama normativo precedente, che i **buoni pasto**, quali **buoni-corrispettivo monouso**, continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutive di mense aziendali”.

Come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa al decreto di recepimento della direttiva Voucher, i buoni pasto sono considerati **buoni-corrispettivo**. In effetti, i buoni pasto altro non sono che strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indicano, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori. Qualche **dubbio** in più rimane sulla **qualifica di “monouso”**, posto che i buoni pasto, per stessa previsione del D.M. n. 122/2017 che li disciplina, possono essere spesi sia presso esercizi di ristorazione, sia presso supermercati per l'acquisto di singoli alimenti e bevande, non essendo quindi noti all'atto di emissione degli stessi il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi cui i buoni si riferiscono nonché l'IVA dovuta su tali beni o servizi, come richiede invece la normativa, per i buoni monouso. Ciò detto, non v'è dubbio che i buoni pasto, rientrino a pieno titolo, nella categoria dei voucher.

Nonostante ciò, in nome di una presunta “certezza per gli operatori” il legislatore nazionale ha ritenuto, nella relazione illustrativa, di doverli **escludere dalla disciplina IVA** prevista (a livello europeo) per i voucher.

Tuttavia, oggi, le perplessità rispetto a tale esclusione sono, almeno, di due tipologie:

- da un lato si riscontrano gli illustrati chiarimenti offerti dalla giurisprudenza europea, che chiariscono come la disciplina voucher non sia da considerarsi “speciale” e, per l'effetto, non richieda (come invece paventato dal Governo italiano) eccezioni alla norma generale;

- dall'altro, un recente arresto dell'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022, relativa a una richiesta di chiarimenti posta da una società di ristorazione, che gestisce mense aziendali la quale, nonostante il precedente chiarimento fornito dalla medesima amministrazione con la risoluzione 75/E/2020, continuava a riscontrare poca chiarezza normativa, e conseguenti difficoltà operative) ha messo in luce un quadro normativo poco coerente proprio in merito all'utilizzo dei buoni pasto.

Leggi anche Mense aziendali e buoni pasto: IVA differenziata in base al mezzo di pagamento scelto dal lavoratore

Emerge quindi nel panorama nazionale, anche alla luce di possibili ulteriori pronunce comunitarie nel senso sopra richiamato, un quadro assai lontano dalla “**certezza per gli operatori**” che il legislatore nazionale si proponeva di garantire, e che invece, potrebbe essere meglio garantito qualificando a tutti gli effetti i buoni pasto come voucher.

Fisco

Calcola il risparmio

Cessione di libri tra resa forfetaria e copie vendute. Cosa conviene di più?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Gli editori di libri, per il pagamento dell'IVA, possono scegliere se calcolare l'imposta da versare in relazione al numero delle copie vendute o, in via forfetaria, sul 30% di quelle consegnate o spedite, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione di avvalersi dell'opzione, per ciascun titolo, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute deve essere effettuata barrando il Rigo VO6, casella 1, della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta a partire dal quale si intende esercitare l'opzione. In mancanza di opzione, l'IVA si applica con il metodo della resa forfetaria. L'opzione effettuata per il titolo del libro ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni. Cosa conviene di più?

Chi

Soggetti passivi IVA, editori di libri che possono scegliere, ai fini del pagamento dell'IVA, se calcolare la base imponibile in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 70% a titolo di forfettizzazione della resa.

Per i **prodotti editoriali esteri**, oggetto di acquisto intra-UE o di importazione, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale previsto per il commercio di libri va individuato, in linea di principio, nel cessionario e nell'importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato (cfr. circolare 24 luglio 2014, n. 23/E e circolare 24 dicembre 1997, n. 328, cap. VII).

Cosa

L'art. 74, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 prevede che per il commercio di libri e degli eventuali supporti integrativi l'IVA è dovuta dagli editori sulla base del **prezzo di vendita al pubblico**, in relazione al **numero delle copie vendute**.

L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70%.

La norma prevede, quindi, due elementi specifici per il commercio di libri:

- a) il **regime c.d. "monofase"**, in base al quale il tributo è corrisposto da parte di un unico soggetto passivo, vale a dire l'imprenditore posto a capo della catena produttiva (l'editore), ed i successivi passaggi (dall'editore al distributore, dal distributore al commerciante, dal commerciante al cliente finale) costituiscono operazioni escluse dal campo applicativo dell'IVA;
- b) la possibilità di scegliere, per la determinazione della base imponibile, se applicare l'imposta in relazione

al numero delle copie vendute oppure in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di **forfettizzazione della resa** del 70%.

Il regime monofase richiede necessariamente che il primo soggetto sia a conoscenza del prezzo di vendita al pubblico del bene, per cui requisito indispensabile per l'applicazione di tale meccanismo è che il libro riporti l'indicazione di tale prezzo di vendita comprensivo dell'imposta, anche su apposito allegato. In assenza di prezzo di vendita al pubblico il regime speciale non può trovare applicazione (l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il prezzo di vendita al pubblico va apposto anche per le copie distribuite gratuitamente, ad esempio a fini promozionali o per strategie di mercato - cfr. circolare 7 agosto 1990, n. 63 e circolare 24 luglio 2014, n. 23/E, punto 2).

La determinazione dell'imposta in base al criterio della forfettizzazione della resa trova applicazione per le:

- a) cessioni di libri;
- b) cessioni di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi (circolare 24 luglio 2014, n. 23/E, punto 4.2.2). "Per **supporti integrativi** si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente" (art. 74, comma 1, lett. c), quarto periodo, D.P.R. n. 633/1972).

La definizione di supporto integrativo, "da un lato include nel novero dei beni che possono essere considerati tali i supporti sonori digitali, dall'altro restringe le fattispecie delle cessioni con supporti integrativi merceologico, limitandole ai beni ceduti unitamente ai li-

bri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi. Nel predetto presupposto, ai supporti integrativi si applica il regime speciale con le medesime modalità previste per i libri, ossia con la forfetizzazione della resa e l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%" (circolare 24 luglio 2014, n. 23/E, par. 4.2.2).

Scegliendo il metodo di forfetizzazione della resa, la norma consente, in pratica, di calcolare la base imponibile sul 30% delle copie consegnate o spedite.

Nella determinazione della base imponibile con il metodo della forfetizzazione della resa, rilevano tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle esportate, cedute all'interno della UE, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un apposito registro.

Il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza (circolare 24 dicembre 1997, n. 328, cap. VII, par. 7.2.8). Gli acconti eventualmente corrisposti all'editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece rilevanti ai fini dell'individuazione del momento impositivo (circolare 24 luglio 2014, n. 23, par. 4.2).

Nell'ipotesi di determinazione dell'imposta con il criterio della forfetizzazione della resa, la **ricommercializzazione** da parte degli editori dei **prodotti editoriali precedentemente resi** non dà luogo all'applicazione dell'IVA (circolare 24 luglio 2014, n. 23, par. 4.2.1).

In **alternativa**, la base imponibile sarà pari alle **copie effettivamente vendute**.

Le cessioni di giornali quotidiani, di periodici e di libri con allegati aventi le caratteristiche di una pubblicazione a stampa (ad esempio, un libro ceduto unitamente ad un quotidiano) non configura una vendita di prodotti editoriali con beni congiunti, bensì una vendita di un unico prodotto editoriale e, quindi, trova applicazione il trattamento fiscale previsto per il prodotto editoriale principale ed il relativo allegato, unitariamente considerati.

Analogamente, la cessione (con prezzo indistinto) di un libro cartaceo con allegato un CD che ne riproduce il contenuto o la cessione di un libro cartaceo con allegato un CD che riproduce il contenuto di un libro diverso da quello cartaceo, non costituisce vendita di un prodotto editoriale con beni congiunti, "bensì la vendi-

ta di un unico prodotto editoriale con un allegato avente le caratteristiche di una pubblicazione non stampata ma realizzata su qualsiasi tipo di supporto fisico" (cfr. circolare 24 luglio 2014, n. 23, par. 4.1.1).

Nel caso di applicazione dell'IVA sulla base delle copie effettivamente cedute, l'imposta dovuta dall'editore è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, assumendo come momento impositivo quello dell'effettiva vendita e la base imponibile, su cui calcolare l'IVA è data dalla differenza tra tutte le copie spedite dall'editore e quelle a lui restituite perché invendute (in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);

Pertanto, al momento della consegna dei prodotti editoriali a un distributore, in esecuzione di contratti estimatori o similari, gli editori devono annotare in apposito registro per ciascun titolo: data di consegna; descrizione del prodotto editoriale; quantità consegnate; data della restituzione; quantità restituite; quantità cedute; prezzo di copertina e base imponibile.

Sulla **cessione di libri** si applica l'**aliquota IVA agevolata del 4%**. A tali fini, l'art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che "sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica" (come, ad esempio, i c.d. "e-book").

Per i **prodotti editoriali esteri**, oggetto di acquisto intra-UE o di importazione, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato ovvero, per la distribuzione in Italia di giornali e pubblicazioni trasmessi, anche in via telematica, dall'estero, i soggetti che provvedono alla distribuzione (circolare 24 luglio 2014, n. 23, par. 1). Se invece nel territorio dello Stato viene effettuata la stampa di pubblicazioni da parte di soggetti non residenti, si considera soggetto passivo lo stesso soggetto non residente che operi nel territorio nazionale tramite una stabile organizzazione ovvero, in mancanza, si sia identificato direttamente o abbia nominato un **rappresentante fiscale**. In mancanza di stabile organizzazione, di identificazione diretta o di rappresentante fiscale, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato nel cessionario che acquista i prodotti editoriali nell'esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione (cfr. circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E e risoluzione 25 settembre 1990, n. 90/E).

Come

La comunicazione di avvalersi dell'**opzione**, per cia-

scun titolo, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute deve essere effettuata **bar-rando il Rigo VO6, casella 1**, della **dichiarazione IVA** relativa al periodo d'imposta a partire dal quale si intende esercitare l'opzione.

In mancanza di opzione, l'IVA si applica con il metodo della resa forfetaria.

L'opzione effettuata per il titolo del libro ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque **vincolante per tre anni**.

La **revoca** dell'opzione deve essere comunicata bar-rando il Rigo VO6, casella 2, della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta a partire dal quale si intende esercitare la revoca.

Quando

Per effetto delle disposizioni recate, per quanto riguarda le opzioni IVA, dal D.P.R. n. 442/1997 (che ha soppresso l'obbligo della "preventiva" comunicazione all'ufficio, mantenendo l'obbligo della "comunicazione" a posteriori - cfr. circolare 27 agosto 1998, n. 209/E), l'opzione per la determinazione dell'IVA in base alle copie vendute deve essere comunicata con la dichiarazione relativa all'anno in cui l'opzione ha effetto.

Ad esempio

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà in parola a partire dal 2022 deve comunicarlo con la dichiarazione relativa a tale annualità, che sarà presentata nel 2023.

Nella **determinazione della base imponibile** con il metodo della forfetizzazione della resa, il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza (circolare 24 dicembre 1997, n. 328, cap. VII, par. 7.2.8).

Nel caso di applicazione dell'IVA sulla base delle **copie effettivamente cedute**, l'imposta dovuta dall'editore è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, assumendo come momento impositivo quello dell'effettiva vendita.

Calcola il risparmio

Con il metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa pari al 70%, la somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori. L'imposta a carico dell'editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria.

Con il metodo delle copie vendute, l'imposta è calcolata dall'editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l'IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall'editore e quelle a lui restituite perché invendute (in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio).

Risparmio %

Caso n. 1

Un editore mette in commercio un libro con prezzo di copertina di 50 euro. Vengono stampate e distribuite alle librerie 10.000 copie.

Le librerie restituiscono 4.000 copia invendute.

Forfetizzazione della resa

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Abbattimento per resa: $10.000 \times 70\% = 7.000$
- Copie su cui assolvere l'IVA: 3.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 3.000) = 150.000$ euro
- Imponibile: $(150.000 \times 100 / 104) = 144.230,76$ euro
- IVA dovuta: $(144.230,76 \times 4\%) = 5.769,23$ euro

Copie vendute

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Copie restituite: 4.000
- Copie su cui assolvere l'IVA: 6.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 6.000) = 300.000$ euro
- Imponibile: $(300.000 \times 100 / 104) = 288.461,54$ euro
- IVA dovuta: $(288.461,54 \times 4\%) = 11.538,46$ euro

Caso n. 2

Un editore mette in commercio un libro con prezzo di copertina di 50 euro. Vengono stampate e distribuite alle librerie 10.000 copie.

Le librerie restituiscono 9.000 copia invendute.

Forfetizzazione della resa

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Abbattimento per resa: $10.000 \times 70\% = 7.000$
- Copie su cui assolvere l'IVA: 3.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 3.000) = 150.000$ euro
- Imponibile: $(150.000 \times 100 / 104) = 144.230,76$ euro
- IVA dovuta: $(144.230,76 \times 4\%) = 5.769,23$ euro

Copie vendute

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Copie restituite: 9.000
- Copie su cui assolvere l'IVA: 1.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 1.000) = 50.000$ euro

- Imponibile: $(50.000 \times 100 / 104) = 48.076,92$
- IVA dovuta: $(48.076,92 \times 4\%) = 1.923,08$ euro

Caso n. 3

Un editore mette in commercio un libro con prezzo di copertina di 50 euro. Vengono stampate e distribuite alle librerie 10.000 copie.

Le librerie restituiscono 9.000 copia invendute.

Successivamente, l'editore rimette in commercio le 9.000 copia invendute.

Forfetizzazione della resa

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Abbattimento per resa: $10.000 \times 70\% = 7.000$
- Copie su cui assolvere l'IVA: 3.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 3.000) = 150.000$ euro
- Imponibile: $(150.000 \times 100 / 104) = 144.230,76$ euro
- IVA dovuta: $(144.230,76 \times 4\%) = 5.769,23$ euro

L'eventuale cessione di tutte o di parte delle 9.000 copie invendute **non rileva ai fini IVA**.

Copie vendute

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Copie restituite: 9.000
- Copie su cui assolvere l'IVA: 1.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 1.000) = 50.000$ euro
- Imponibile: $(50.000 \times 100 / 104) = 48.076,92$
- IVA dovuta: $(48.076,92 \times 4\%) = 1.923,08$ euro

Nel caso di cessione di tutte o di parte delle 9.000 copie invendute, l'editore deve corrispondere l'IVA sulle nuove copie vendute.

Caso n. 4

Un editore mette in commercio un libro con prezzo di copertina di 50 euro. Vengono stampate e distribuite alle librerie 10.000 copie.

Le librerie restituiscono 4.000 copia invendute.

L'editore riceve acconti per 10.000 euro.

Forfetizzazione della resa

- Prezzo di copertina: 50 euro
- Copie consegnate: 10.000
- Abbattimento per resa: $10.000 \times 70\% = 7.000$
- Copie su cui assolvere l'IVA: 3.000
- Aliquota: 4%
- Corrispettivi: $(50 \times 3.000) = 150.000$ euro
- Imponibile: $(150.000 \times 100 / 104) = 144.230,76$ euro
- IVA dovuta: $(144.230,76 \times 4\%) = 5.769,23$ euro

L'acconto (10.000 euro) **non rileva** ai fini del calcolo dell'IVA.

Lavoro e previdenza

Calcola il risparmio

Assunzione a termine in somministrazione: quanto conviene con lo sgravio giovani

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

C'è una fattispecie, prevista dalla legge, ricorrendo la quale il datore di lavoro può fruire dello sgravio giovani anche se l'assunzione è stata effettuata a tempo determinato: si tratta dell'ipotesi di somministrazione a termine di un giovane assunto dall'agenzia a tempo indeterminato con applicazione dell'incentivo contributivo, reso ancora più conveniente dalla legge di Bilancio 2021. Quali sono i requisiti e le regole da rispettare? Quanto può risparmiare l'azienda che ricorre a questo tipo di contratto entro il 31 dicembre 2022?

Chi

Il **bonus giovani**, nella previsione integrata dalla legge di Bilancio 2022, è riconosciuto a tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, con la sola esclusione delle imprese del settore finanziario (con codici ATECO rientranti nelle divisioni 64, 65, 66: INPS, circolare n. 56/2021).

L'incentivo spetta per:

- le **nuove assunzioni** a tempo indeterminato;
- le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del **vincolo associativo stretto** con una **cooperativa di lavoro** (Legge n. 142/2001);
- l'assunzione a scopo di **somministrazione a tempo indeterminato**, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L'**esonero in misura totale** è riconosciuto con riferimento ad assunzioni e trasformazioni effettuate nel **biennio 2021-2022**. Il datore di lavoro ha titolo a beneficiare dell'esonero a condizione che, alla data dell'evento incentivato, il lavoratore interessato:

- a) **non abbia compiuto** il 36° anno di età;
- b) **non sia stato occupato** in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se risolto per mancato superamento del periodo di prova) con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), l'esonero spetta ai datori di lavoro che **non abbiano proceduto**, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti individuali per GMO** ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Attenzione

Lo sgravio è applicabile in caso di assunzione a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, anche e se la prestazione lavorativa è resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Cosa

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è riconosciuto nella **misura del 100%**, per un periodo **non superiore 36 mesi**, entro il limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni.

Attenzione

La Commissione Europea, con decisione C (2022) 171 final dell'11.1.2022, ha prorogato l'applicabilità dell'agevolazione al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Come

I datori di lavoro devono valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" il valore **"GI36"**;
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" la **data di assunzione** a tempo indeterminato o la **data di trasformazione**.

Attenzione

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è cumulabile con altri incentivi di natura economica (es. incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili).

Quando

Stante l'equiparazione della regola relativa alla durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato

anche ai rapporti in somministrazione a termine, il **limite temporale di 24 mesi** opera tanto in caso di ricorso ai contratti a tempo determinato diretti, quanto nell'ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Raggiunto tale limite, l'azienda utilizzatrice non può più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per lo svolgimento mansioni di pari livello e categoria legale.

Attenzione

Il **decreto Energia** (D.L. n. 21/2022, convertito in l. n. 51/2022) ha previsto, fino al 30 giugno 2024, la possibilità di non "contabilizzare", nella durata massima, i periodi di missione a termine da parte dei lavoratori assunti, dall'Agenzia per il lavoro, a tempo indeterminato e poi somministrati all'azienda utilizzatrice a tempo determinato.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di un giovane presso un'azienda industriale applicando CCNL metalmeccanica - livello 3

La retribuzione di base è pari a 1.820 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 490 euro.

Poniamo a raffronto 3 ipotesi:

1. Il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato senza l'applicazione di alcuna agevolazione contributiva;
2. Il lavoratore è assunto con contratto a tempo determinato per 24 mesi;
3. Il lavoratore viene assunto a tempo determinato con somministrazione da parte di un'agenzia che lo ha assunto a tempo indeterminato applicando il bonus giovani.

Risparmio%

Dall'analisi dello sviluppo di calcolo riportato in tabella appare evidente che:

- il risparmio collegato all'assunzione a tempo indeterminato senza sgravi contributivi rispetto all'assunzione a tempo determinato è irrilevante;
 - si assesta al **15%** circa il risparmio in termini di costo del lavoro che l'azienda può conseguire assumendo un **lavoratore somministrato a termine**, assunto stabilmente dall'agenzia con applicazione dello **sgravio giovani**, rispetto alla ordinaria instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
- Ovviamente, la percentuale di risparmio è influenzata dall'incidenza del "prezzo" della somministrazione applicato dall'agenzia al complessivo costo del lavoro per il dipendente fornito (nell'esempio pari all'8%).

| | Nessuno sgravio | Somministrazione a termine post assunzione t.i. con sgravio giovani | Assunzione a tempo determinato |
|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| Retribuzione lorda mensile | 1.820 euro | 1.820 euro | 1.820 euro |
| Contribuzione INPS mensile | 490 euro | 0 | 497 euro |
| Contribuzione INAIL mensile | 108 euro | 108 euro | 108 euro |
| Costo somministrazione 8% | 0 | 154 euro | 0 |
| Totale costo del lavoro mensile | 2.418 euro | 2.082 euro | 2.425 euro |
| Risparmio% | 0,5% | 14% | |

Lavoro e previdenza

Iter parlamentare

Smart working: dall'accordo individuale al diritto alla disconnessione. Le novità del testo unificato

di D. Morena Massaini - Consulente del lavoro in Milano

Confluiscono in un unico testo i 10 disegni di legge sulle modifiche alla legge n. 81 del 2017 sul lavoro agile, un'operazione che prevederebbe l'accesso volontario al lavoro in modalità agile consacrato in un accordo individuale nel rispetto di regole dettate sia dal Legislatore che dalla contrattazione collettiva. Sul diritto alla disconnessione, si prevede l'introduzione di una norma ad hoc. Ma sul testo unificato, che ora proseguirà il suo iter in Parlamento, non è ancora scritta l'ultima parola. E' già, invece, realtà la costituzione dell'Osservatorio Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile voluto dal Ministero del Lavoro. Quali sono i contenuti delle prospettate modifiche?

Emerge dai lavori in corso alla Commissione Lavoro della Camera il **testo unificato**, adottato come testo base, recante modifiche alla legge n. 81 del 22 maggio 2017 in tema di **lavoro agile**.

Come annunciato dalla stampa, ove si riportano ampiamente le parole dall'on. Pallini (M5S), i lavori in Parlamento dovrebbero proseguire spediti e le **nuove regole** sullo smart working - che nascono dalla riunione di **10 proposte di legge** dovrebbero vedere la luce già ad ottobre di quest'anno.

Quali sono i contenuti delle prospettate modifiche alla legge n. 81? In **12 articoli** sono racchiusi gli interventi al capo II della predetta legge, capo dedicato al lavoro agile, e nello specifico sono toccati gli articoli 18, 19, viene introdotto l'art. 24 bis e abrogati l'art. 21 e alcune altre norme. Nuove sono le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 12. Modifiche sono, infine, apportate altresì al decreto sull'orario di lavoro (art. 17), di cui al D.lgs. n. 66/2003.

Leggi anche Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro

Le novità del Testo Unificato

Da una prima lettura del testo unificato - in attesa di verificare il testo che uscirà dei lavori della Camera - emerge che dalle modifiche prospettate le novità potrebbero essere le seguenti: la **riscrittura dell'art. 18** (Lavoro agile) comporta che "Le disposizioni (...) regolano il lavoro agile, come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, effettuata su base volontaria, con forme di organizzazione per fasi e cicli (viene meno il riferimento agli obiettivi) e con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto" demandando ampiamente alla **contrattazione collettiva** (corre alla mente quanto previsto dall'accordo del 7 dicembre 2021 siglato dal Ministero del lavoro e dalle parti sociali, relativamente al settore del lavoro privato, che individua le linee di

indirizzo sul lavoro agile per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale e che ha gettato le basi di un metodo di confronto fra istituzioni pubbliche e parti sociali) la disciplina di taluni aspetti fondanti dell'istituto dalla **responsabilità del datore di lavoro** e del lavoratore in materia di sicurezza e buon funzionamento degli strumenti tecnologici alla regolamentazione del diritto alla priorità concernente le richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile (vale la pena ricordare che i destinatari sono ai genitori lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità e ai lavoratori portatori di handicap nonché ai lavoratori che svolgono funzione di caregiver familiare); dalla equiparazione del lavoratore agile ai fini del **trattamento economico**, del diritto alla salute alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle **opportunità di carriera e di crescita**, del diritto alla formazione e all'apprendimento permanente fino al diritto alla disconnessione.

Emerge forte il richiamo alla contrattazione collettiva, l'accento è sicuramente sulla centralità del ruolo svolto dalla contrattazione, che è comunque invitata a "muoversi" entro il perimetro tracciato dalla riscrittura dell'art. 18.

Scompare, inoltre, nel novellato art. 18 la **previsione** per cui "La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

Riscritto interamente e sensibilmente ampliato anche l'art. 19 che tratta della **forma e del recesso dell'accordo** relativo alla modalità di lavoro agile, la cui sottoscrizione è passaggio fondamentale. Il comma 2 specifica gli elementi dell'accordo, fermo restando quanto

previsto in sede di contrattazione collettiva di cui al menzionato art. 18 di cui sopra.

Interessante, fra gli altri il passaggio, ove si specifica che è elemento dell'accordo il **monte ore di almeno il 30%** da dedicare a ciascuna attività in modalità agile, per quanto compatibile e che la mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi individuali costituisce condotta antisindacale a mente dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Sarebbe da chiarire a quali parametri viene ancorata la percentuale del 30% (orario settimanale? Mensile? Altri parametri?). Altro dato da inserire nell'accordo è quello relativo all'alternanza tra i periodi di lavoro agile all'interno e all'esterno dei locali aziendali.

Sul **diritto alla disconnessione**, si prevede l'introduzione di una norma ad hoc, l'art. 24 bis secondo la quale "il lavoratore, sia in modalità ordinaria, sia in modalità agile, è sempre titolare del diritto soggettivo alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive".

Per garantire quanto precede,

- gli orari di disconnessione devono essere **stabiliti** dalla **contrattazione collettiva** ove esistenti (ancora una volta si noti il rimando alle parti sociali)
- in ogni caso, il diritto di disconnessione è **sempre opponibile al datore di lavoro** durante il periodo di riposo.

Inoltre, la violazione del diritto alla disconnessione è **penalmente rilevante** e come tale punito. Si configurerebbe, infatti, il reato di "interferenze illecite nella vita privata" (art. 615-bis c.p.).

Per quanto concerne il richiamo, infine, al D.Lgs. n. 66 del 2003 questo sta a significare che si applicherebbero al lavoro in modalità agile le deroghe di cui all'art. 17, c. 5: orario normale di lavoro, durata massima settimanale dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, lavoro notturno.

Da ultimo, ma non per questo meno importanti, vengono regolati il diritto alla formazione digitale attingendo a risorse del **Fondo nuove competenze** ovvero fra quelle messe a disposizione dal programma GOL e l'istituzione del Fondo per la promozione del lavoro agile nonché una raccolta delle buone prassi.

Vantaggi fiscali e sconti Inail per il datore di lavoro che ricorre al lavoro agile

Crediti d'imposta e sconti INAIL sono previsti a favore di quei datori di lavoro che ricorrono alla forma di lavoro agile:

a) nei limiti di spesa previsti, alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero messi a disposizione dai dipendenti che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile si applica la riduzione pari all'1% sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Inail.

Non solo: al fine di modernizzare e perfezionare gli strumenti necessari al lavoro agile, i datori di lavoro possono usufruire, a valere sulle risorse rese disponibili, della **consulenza** di uno degli **Innovation Manager**, iscritti all'Albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Osservatorio nazionale bilaterale su lavoro agile

Il quadro sul lavoro agile è decisamente composito e si è arricchito negli ultimi giorni dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale bilaterale sul lavoro agile composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle parti firmatarie dello specifico Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021, e presieduto dal Ministro del lavoro. L'Osservatorio, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo n. 57 del Ministro, ha il compito di **monitorare** a livello nazionale

- l'**evoluzione del lavoro agile** con riferimento ai suoi risultati;
- lo **sviluppo** della contrattazione collettiva sul tema;
- l'andamento delle **linee di indirizzo** contenute nel Protocollo di dicembre scorso, nonché i possibili sviluppi con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.

Lavoro e previdenza

Nuovo orientamento della Cassazione

Licenziamento per giusta causa: aumenta il margine di discrezionalità del giudice. Con quali effetti?

Francesco Rotondi

Alessandro Paone - LabLaw Studio Legale Rotondi & Partner

In merito alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa, la Corte di Cassazione reintroduce il principio di discrezionalità ai fini della reintegrazione del lavoratore. La Suprema Corte ritiene che al giudice sia consentito, nell'ambito dei propri poteri, compiere delle valutazioni circa la gravità del fatto contestato e posto alla base del licenziamento e, per l'effetto, ricondurre detto fatto alle ipotesi previste e sanzionate dalla contrattazione collettiva. L'allargamento della discrezionalità del magistrato in materia di licenziamenti potrebbe dar vita a criticità?

Con l'entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 il testo dell'art. 18 dello **Statuto dei Lavoratori** è stato profondamente cambiato sul piano della logica e della tecnica normativa, poiché il Legislatore del tempo voleva superare un impianto fondato integralmente sulla reintegrazione ma incerto nei criteri per determinare l'occasione e prevedere per l'effetto forme di tutela a favore del lavoratore contro l'illegittimità del licenziamento differenziate in funzione del vizio accertato, prevedendo la **sanzione della reintegrazione** non più come strumento di tutela generalizzato al punto da essere affiancato da **misure economiche, indennitarie**, anche per ridurre la causiticità italiana e stabilizzare il mercato del lavoro.

Ma quell'originario assetto ha funzionato meno bene di quanto si era immaginato, osteggiato nell'esercizio quotidiano del diritto dai Tribunali fedeli ad una interpretazione realista dell'art. 18, e in effetti scarsamente supportato dalla stesura letterale del testo normativo stesso, le cui incertezze nei termini utilizzati hanno sollevato più di una perplessità che, alla fine, hanno finito per prevalere.

E così i più recenti interventi della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale pongono alcuni interrogativi sui quali è necessario svolgere alcune riflessioni sistemiche, per comprendere oggi qual è il quadro generale della disciplina dell'art. 18 a favore di coloro i quali si confrontano giornalmente con l'applicazione pratica della disposizione, sempre con il timore dei suoi effetti e di decisioni altalenanti fra Tribunali dello stesso grado e corti di gradi diversi.

Il testo della norma prevede, fatte salve le ipotesi della nullità, la **reintegrazione** in caso di **licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa** "nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le

condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili ...", mentre per tutti gli altri casi è prevista una sanzione di tipo economico rappresentata dalla condanna del datore di lavoro al **pagamento di un'indennità risarcitoria** commisurata fra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Leggendo il testo della norma emerge che le ipotesi di reintegrazione sono state **ridotte e tipizzate**, il che spiega l'intenzione originaria del Legislatore del 2012 consistente nella **riduzione dei margini di discrezionalità del Giudice** a favore della possibilità di preterminazione degli effetti dell'illegittimità del licenziamento.

La "reazione" della giurisprudenza sull'insussistenza del fatto contestato

A fronte di un evidente processo di limitazione del proprio potere discrezionale, poi proseguito con l'introduzione del **contratto a tutele crescenti** che a tendere - salvo modifiche (sempre possibili di questi tempi!) - rappresenterà l'architrave unica delle regole in materia -, la Giurisprudenza ha, con cuna serie di orientamenti interpretativi, "reagito", a torto o a ragione in funzione dei singoli casi e della tenuta innanzi alla Suprema Corte, interpretando le norme in modo estensivo e funzionale al progressivo **riappropriarsi di margini di discrezionalità** che la lettura testuale della norma pareva avergli sottratto.

In questo quadro appare esemplificativo il percorso della giurisprudenza sul concetto di "**l'insussistenza del fatto contestato**", ove esso è stato inteso non solo come inesistenza del fatto materiale oggetto della contestazione disciplinare, ma anche come mancanza di antigiusuridicità del comportamento dei lavoratori. Con ciò introducendo nella valutazione del Giudice anche l'aspetto psicologico della condotta e conseguente-

mente aumentando i margini di discrezionalità della valutazione sulla medesima fattispecie fenomenica.

Sotto questo profilo si faccia riferimento all'ipotesi in cui il fatto contestato, pur essendosi verificato, sia totalmente privo di rilevanza da un punto di vista disciplinare.

Sempre sul punto, l'interpretazione data dalla magistratura del **concetto di "antigiuridicità"** si è progressivamente ampliata fino a considerare come "insussistenti" anche fatti o comportamenti - seppur materialmente accaduti e potenzialmente costituenti illeciti disciplinari - ritenuti però dal giudicante come leciti o comunque giustificabili (anche in considerazione dell'elemento soggettivo).

Appare quindi evidente che l'affermarsi di un'interpretazione così ampia del concetto di insussistenza del fatto abbia inevitabilmente ampliato i margini di discrezionalità del giudice nel determinare la sanzione connessa all'illegittimità del licenziamento.

Si è pertanto partiti da un punto normativo ben preciso, con l'intenzione di limitare la discrezionalità a favore di una maggiore prevedibilità delle conseguenze giuridiche di una certa azione comportante il licenziamento, per poi atterrare sulla sponda opposta, ovvero sul recupero di una ampia discrezionalità ma in un contesto tecnico, di esercizio del diritto, assai più complicato, comportante anche una scomposizione del fatto contestato e un'indagine sull'intenzionalità della condotta che attribuisce al datore di lavoro oneri assai complessi se non vuole correre il rischio di cadere in errore.

Il nuovo orientamento della Cassazione

Se quello dell'**interpretazione del fatto contestato** come fatto giuridico e non come fatto materiale appare un dato ormai acquisito, la Suprema Corte è recentemente intervenuta con una serie di sentenze (le nn. 11665, 12745, 13063, 13065, 13774 del 2022) sulla seconda condizione prevista dall'art. 18 comma IV Stat. Lav., e cioè quella che prevede come il fatto sia punibile con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Anche in questo caso la Corte interpreta la norma con riferimento ai poteri del Giudice nel senso di aumentare il proprio margine di discrezionalità nel disporre o meno la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che "è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia

espressa attraverso clausole generali o elastiche". La stessa Corte si affretta a chiarire che tale operazione di sussunzione non travalica in un giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto oggetto della contestazione, "restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo".

La corte precisa, ancora, che laddove la fattispecie punita con la sanzione conservativa sia descritta per il tramite di **clausole generali o flessibili** "rientra nel compito del giudice riempire di contenuto la clausola utilizzando **standard conformi** ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale in modo tale da poterne definire i contorni di maggiore o minore gravità", perché "all'interprete è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta".

In sostanza, la Suprema Corte ritiene che al Giudice sia consentito, nell'ambito dei propri poteri, compiere delle valutazioni circa la **gravità del fatto contestato** e posto alla base del licenziamento e, per l'effetto, ricondurre detto fatto alle ipotesi previste e sanzionate dalla contrattazione collettiva con sanzioni conservative anche laddove detto fatto (non) sia previsto dalla contrattazione in termini generali o comunque elastici. Si presenta un **problema pratico** di non poco conto, con ricadute tutte da sperimentare e potenziali **effetti distorsivi** in grado di confondere anziché mettere chiarezza nell'esercizio dei poteri della magistratura in materia: infatti, dall'analisi del panorama delle clausole contenute nei diversi contratti collettivi, si può facilmente concludere che esse il più delle volte presentano proprio le caratteristiche richieste dalla norma come da ultimo interpretata dalla massima Corte, sicché è nei fatti come lo spazio discrezionale del magistrato nel disporre la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato si è oggi enormemente dilatato, superando le intenzioni stese del Legislatore che aveva riformato l'art. 18 (sic!).

Osservazioni conclusive

Dobbiamo concludere che l'ultimo arresto della Suprema Corte, stante la distanza che la stessa ha voluto percorrere dalle intenzioni originarie del Legislatore e dal senso del testo della norma, non sarà niente affatto scevro da **criticità applicative**, nella misura in cui si è deciso di giuridificare un definitivo allargamento della discrezionalità del magistrato in materia di licenziamenti.

Non possono, peraltro, essere sottaciute le perplessità

per cui il processo di sussunzione descritto dalla giurisprudenza rischia di superare il confine, estremamente labile, con il diverso concetto di valutazione di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto al fatto. Tema, quest'ultimo, che dovrebbe nell'impianto della norma essere riservato alla contrattazione collettiva.

Rimane sullo sfondo il quesito aperto su quanto spazio i Giudici riserveranno alla tutela indennitaria, che da regola rischia di diventare eccezione con margini applicativi risicati, e la curiosità per quanti comprenderanno che la **contrattazione collettiva** anche su questa specifica questione può svolgere un **ruolo centrale** e diventare leva di opportunità, consentendo di "rinverdire" le vecchie categorizzazioni generali e astratte, a favore di una più approfondita declinazione dei fatti che sappia orientare le parti contrattuali nell'ispirare i loro comportamenti a lavoro, e i Giudici nella decisione delle fasi patologiche sottoposte al loro vaglio.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Bonus formazione 4.0: quanto conviene dopo il decreto Aiuti

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il decreto Aiuti ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI. Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Per i progetti di formazione che non soddisfino tali condizioni le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Quanto si può risparmiare?

Chi

Possono accedere al **credito d'imposta formazione 4.0** tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non resi-

denti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attenzione

Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche agli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).

Non sono ammesse al credito d'imposta:

- le imprese in stato di **liquidazione** volontaria, **fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Leggi anche [Credito d'imposta formazione 4.0: aliquote più alte per tutte le imprese. A due condizioni](#)

Cosa

Sono **ammissibili** al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti **tecnologie 4.0**:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;

- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Attenzione

L'attività formativa, che può essere organizzata direttamente dall'impresa o erogata da soggetti esterni, deve interessare uno o più dei seguenti **ambiti aziendali**:

- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2018).

Se le attività formative sono erogate da **soggetti esterni** all'impresa, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- Istituti tecnici superiori (ITS).

Sono **ammissibili** al credito d'imposta le seguenti **spese**:

- spese di **personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- **costi di esercizio** relativi a **formatori e partecipanti** alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- costi dei servizi di **consulenza** connessi al progetto di formazione;

- spese di **personale** relative ai **partecipanti** alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al **personale dipendente** ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attenzione

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro il **limite massimo di 5.000 euro**.

Come

Per effetto del decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le aliquote del credito d'imposta (previste dall'art. 1, c. 211, legge n. 160/2019) sono aumentate:

- dal 50% al **70%** per le **piccole imprese**;
 - dal 40% al **50%** per le **medie imprese**,
- a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Attenzione

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono diminuite al:

- **40%** per le **piccole imprese**;
- **35%** per le **grandi imprese**.

Il decreto Aiuti non modifica l'aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili.

Restano **confermati** i **limiti massimi** annui del bonus,

pari a:

- **300.000** euro, per le piccole imprese;
- **250.000** euro, per le medie e grandi imprese.

| Tipologia di impresa | Misura del credito d'imposta | Limite massimo annuale |
|--|---|------------------------|
| Ante decreto Aiuti | | |
| Piccola | 50% delle spese ammissibili | 300.000 |
| Media | 40% delle spese ammissibili | 250.000 |
| Grande | 30% delle spese ammissibili | 250.000 |
| Post decreto Aiuti | | |
| Piccola | 70% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. | 300.000 |
| | 40% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni. | |
| Media | 50% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. | 250.000 |
| | 35% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni. | |
| Grande | 30% | 250.000 |
| La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017. | | |

Quando

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in **compensazione** mediante **F24** da presentare attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**codice tributo 6897**), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare:

- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
 - l'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
 - i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.
- Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo eco-

nomico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Per le attività formative svolte nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.

Calcola il risparmio

CASO 1: PICCOLA IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una piccola impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano **14 dipendenti** in qualità di allie-

vi. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a **38.000 euro**;

- le **spese generali indirette** siano pari a **4.000 euro**;

- le **spese per materiali e forniture** siano pari a **1.200 euro**.

Le **spese totali ammissibili** sono quindi pari a **43.200 euro** ($38.000 + 4.000 + 1.200$).

Ante decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante era pari al 50% delle spese ammissibili, pari a 21.600 euro ($43.200 \times 50\%$).

Post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari a:

1) se l'attività formativa **soddisfa** le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al **70% delle spese ammissibili**, pari a 30.240 euro ($43.200 \times 70\%$);

2) se l'attività formativa **NON** soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al **40% delle spese ammissibili**, pari a 17.280 ($43.200 \times 40\%$).

| Credito imposta ante decreto Aiuti | Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificata | Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata |
|------------------------------------|--|--|
| 21.600 | 30.240 | 17.280 |

CASO 2: MEDIA IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una **media impresa**, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano **12 dipendenti**. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a **58.000 euro**;

- le **spese generali indirette** siano pari a **5.600 euro**;

- le **spese per materiali e forniture** siano pari a **1.400 euro**;

Le **spese totali ammissibili** sono quindi pari a **65.000**

euro ($58.000 + 5.600 + 1.400$).

Ante decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante era pari al **40%** delle spese ammissibili, pari a **26.000 euro** ($65.000 \times 40\%$).

Post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari a:

1) se l'attività formativa **soddisfa** le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al **50%** delle spese ammissibili, pari a **32.500 euro** ($65.000 \times 50\%$);

2) se l'attività formativa **NON** soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al **35%** delle spese ammissibili, pari a **22.750** ($65.000 \times 35\%$).

| Credito imposta ante decreto Aiuti | Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificata | Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata |
|------------------------------------|--|--|
| 26.000 | 32.500 | 22.750 |

CASO 3: GRANDE IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una **grande impresa**, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano **25 dipendenti** in qualità di allievi e 2 dipendenti in qualità di docente interno. Si ipotizza che il costo aziendale dei 13 dipendenti per il

periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a **60.000 euro**;

- le **spese generali indirette** siano pari a **10.200 euro**;

- le **spese per materiali e forniture** siano pari a **5.400 euro**.

Le **spese totali ammissibili** sono pari a **75.600 euro** ($60.000 + 10.200 + 5.400$).

Sia ante che post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari al **30%** delle spese ammissibili, pari a **22.680 euro** ($75.600 \times 30\%$).

| | Spesa sostenuta | Credito di imposta spettante |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Spesa totale formazione | 75.600 | 22.680 |

Finanziamenti

Dal 7 giugno

Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: come presentare le domande di agevolazione

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In apertura lo sportello per la presentazione delle domande agevolative per la linea di intervento del Fondo Impresa Femminile dedicata alle imprese attive da più di 12 mesi. Le richieste possono essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, attraverso la piattaforma disponibile sul sito di Invitalia. Le domande di agevolazione saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'orario di invio telematico. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie, pari a 146,8 milioni di euro, di cui 48,5 milioni destinati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud. Che tipo di progetti saranno avvantaggiati nel processo di selezione?

Al via il **click day** per la linea di intervento del **fondo impresa femminile** dedicata alle **imprese attive da più di 12 mesi**.

L'invio delle domande di agevolazione sarà possibile dal **7 giugno 2022**.

Lo sportello sarà aperto dalle **ore 10 alle ore 17** dal **lunedì al venerdì**, fino a esaurimento fondi.

A disposizione 146,8 milioni di euro, di cui 48,5 milioni destinati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud.

Il **25%** dell'intera **dotazione** finanziaria è riservata alle **micro e piccole imprese**.

Leggi anche [Imprese femminili attive da oltre 12 mesi: al via la compilazione delle domande](#)

Come si presenta la domanda

Per presentare la richiesta è necessario collegarsi all'indirizzo che sarà indicato prima dell'apertura dello sportello.

Ai fini della trasmissione della domanda occorrerà digitare il "**codice di predisposizione della domanda**", generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 24 maggio.

La procedura di invio della domanda si concluderà con l'assegnazione del **numero di protocollo** e l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Istruttoria domande

Le domande verranno istruite in base all'**ordine di presentazione**, sulla base della data e dell'orario di invio telematico.

Nella **valutazione**, che sarà effettuata **entro 60 giorni** dalla data di presentazione, fatti salvi i maggiori derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori, **Invitalia verificherà** la sussistenza dei requisiti per l'accesso e, in particolare:

- verificherà la **completezza e correttezza** della **documentazione fornita**, inclusa la presenza delle dichia-

razioni volte a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi derivanti dall'eventuale utilizzo delle risorse del PNRR;

- accerterà la **sussistenza** dei **requisiti** per l'accesso alle agevolazioni previsti relativamente alle caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda;

- **determinerà** la **disciplina** in materia di **aiuti di Stato** applicabile;

- **accерterà**, attraverso le dichiarazioni e le informazioni acquisite, il **rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH)**.

In caso di esito positivo delle verifiche, **Invitalia** proseguirà nell'**esame di merito** dell'iniziativa attraverso i seguenti criteri di valutazione:

- **adeguatezza** e **coerenza** delle competenze della squadra imprenditoriale;

- presidio del **processo produttivo**;

- **mercato** di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di marketing;

- **fattibilità** e **sostenibilità** tecnico-economica;

- **impatto** sociale, occupazionale, ambientale, **valorizzazione** del made in Italy.

Per ogni criterio verrà assegnato un **punteggio**. Il punteggio minimo per essere ammessi alle agevolazioni è pari a 21. Il massimo ottenibile è 41.

È previsto un **punteggio aggiuntivo** per:

- progetti ad **alta tecnologia** (massimo 4 punti);

- progetti ad alta tecnologia qualificabili come progetti per la **transizione digitale** (massimo 6 punti).

Fa parte dell'iter di valutazione anche un **colloquio di valutazione** con l'impresa femminile richiedente.

Erogazione del contributo

Le agevolazioni saranno erogate, su richiesta dell'impresa femminile beneficiaria, in non più di 2 stati di avanzamento lavori (SAL).

Sarà possibile richiedere, a partire dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione dell'a-

gevolazione, comunque, entro 6 mesi dalla data suddetta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di **anticipazione**, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di **fideiussione** o polizza fideiussoria in favore di Invitalia di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

La richiesta di erogazione relativa al primo SAL dovrà riguardare spese di importo non inferiore al 40% e non superiore all'80% delle spese ammesse ed essere corredata da titoli di spesa di pari valore, anche non quietanzati.

La richiesta di erogazione relativa al SAL a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in un'unica soluzione, dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa (nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine sarà aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata).

Contestualmente alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento lavori, l'impresa femminile beneficiaria potrà richiedere altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute ammissibili.

Cosa ricordare

| | |
|---|--|
| Chi può presentare domanda | - Imprese femminili costituite da almeno 12 mesi. - Lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi. Non sono ammissibili le imprese inattive. |
| Verifica dei requisiti di impresa femminile | La caratteristica di impresa femminile deve essere verificata alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non è rilevante. |
| Agevolazioni | Mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero (da rimborsare in 8 anni), con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320.000 euro. Previsti anche servizi di assistenza tecnico-gestionale. |
| Presentazione domanda | A partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, solo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse. |
| Iter valutazione | Le domande vengono valutate in base all'ordine di presentazione. |
| Risorse disponibili | 146,8 milioni di euro, di cui 48,5 milioni destinati ai progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il 25% dell'intera dotazione finanziaria è riservata alle micro e piccole imprese. |

Impresa

Vantaggi e rischi

DDL Concorrenza: più digitalizzazione e meno autorizzazioni superflue per le imprese

di Antonio Ciccio Messina - Professore a contratto di Tutela della privacy e trattamento dei dati digitali Università della Valle d'Aosta

Il disegno di legge delega sulla concorrenza, approvato in Senato, vincola il Governo a elencare le attività private soggette ad autorizzazione, a Scia (unica o condizionata), al silenzio-assenso oppure al mero obbligo di comunicazione. Il Governo dovrà, inoltre, eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, nonché ridurre le fasi di qualsiasi procedimento svolto dagli uffici pubblici. Infine, dovrà estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento da parte dei privati e arrivare a una digitalizzazione al 100%. Quali sono i rischi di questo processo che ha come obiettivo quello di facilitare la vita delle imprese?

In arrivo, ma solo nel 2024, la nuova mappa delle **semplificazioni dei procedimenti amministrativi**.

Il progetto per disegnare i nuovi percorsi è partito nel 2021 e mostra sei possibili rotte, che devono essere tracciate sulla carta da uno o più decreti legislativi attuativi della "legge annuale sulla concorrenza per il 2021", di recente approvata in Senato.

Presumibilmente per l'inizio dell'estate del 2024, pertanto, le **imprese italiane** avranno i documenti normativi, ma per avere tutte le opzioni effettivamente percorribili ci vorrà ancora più tempo, calcolando il lasso necessario per l'adozione delle disposizioni regolamentari attuative e per la organizzazione degli uffici, che dovranno modificare processi e prassi operative.

Leggi anche DDL Concorrenza: novità e semplificazioni per le imprese

Che tipo di semplificazioni si prefigurano

La strada della semplificazione è veramente lunga, complessa e tortuosa così come la stessa parola "semplificazione" è del tutto ambigua, fino a rasentare l'ingannevolezza, se non si precisa per chi si realizza e se non si precisa quale sia il parametro che viene reso più semplice.

Per effetto della cosiddetta semplificazione, anche quella prefigurata dalla legge annuale sulla concorrenza per il 2021, il crocevia dei procedimenti prevede i seguenti sbocchi:

- 1) autorizzazione o, comunque, **provvedimento finale** espresso della pubblica amministrazione;
- 2) **segnalazione certificata** di inizio attività;
- 3) **segnalazione certificata** di inizio attività **condizionata**;
- 4) **silenzio significativo**, facente funzioni del provvedimento espresso;
- 5) **comunicazione** di inizio attività;
- 6) **attività libera**, non soggetta a comunicazioni/se-

gnalazioni.

Il problema, a questo proposito, è avere il catalogo dei singoli procedimenti sistemati in ciascuna casella.

Questo è l'avvio e l'approdo della legge sulla concorrenza per il 2021, che si passa ad illustrare nella parte relativa alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale.

La legge, dunque, delega il Governo ad adottare uno o più **decreti legislativi** per procedere ad una nuova ricognizione dei **regimi amministrativi delle attività private** e alla loro semplificazione mediante **eliminazione delle autorizzazioni** e degli **adempimenti non necessari**.

Sono previsti, spiegano i lavori parlamentari, criteri e principi generali volti, in gran parte, a:

- tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi;
- semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori;
- estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
- nonché digitalizzare le procedure.

Gli obiettivi della semplificazione sono stati fatti propri dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, che prevede:

- lo screening dei procedimenti amministrativi;
- l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
- l'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso;
- l'adozione degli strumenti di SCIA o della mera comunicazione.

Cosa dovrà fare il governo in attuazione della legge delega

In attuazione della legge delega, il Governo dovrà:

- **individuare l'elenco dei nuovi regimi amministra-**

tivi delle attività private;

- **semplificare e reingegnerizzare in digitale** le relative procedure amministrative, con la finalità, di “stimolare il dinamismo concorrenziale”.

Per regimi amministrativi, la citata disposizione richiama la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), il silenzio assenso, il titolo espresso e la comunicazione preventiva.

Se si considera che la Scia può avere una doppia configurazione (unica o condizionata) e se si aggiunge il caso in cui non bisogna fare nulla, le opzioni salgono a sei.

Le **autorizzazioni** saranno l'**extrema ratio**, legittima solo se non discriminatoria, se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e se l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori potrebbe risultare inefficace.

Secondo la giurisprudenza della **Corte di giustizia europea** il regime delle autorizzazioni può essere mantenuto:

- nella sanità pubblica;
- per la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano.

La materia ha avuto un suo sviluppo con la tabella allegata al **D.Lgs. n. 222/2016** (noto come “Scia 2”), che censisce 246 attività nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente, per le quali la tabella indica il regime amministrativo applicabile (autorizzazione, silenzio assenso, Scia, Scia unica, Scia condizionata, comunicazione), l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

La **legge delega** in commento ora **vincola** il governo a completare quel lavoro e a:

- a) elencare le **attività soggette** ad autorizzazione;
- b) elencare le attività soggette a **Scia** (unica o condizionata), silenzio-assenso oppure al mero obbligo di comunicazione;
- c) **eliminare** i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili;
- d) **ridurre** le fasi di qualsiasi procedimento svolto dagli uffici pubblici (anche la riorganizzazione è semplificazione);
- e) **estendere** l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, da parte dei privati;
- f) **arrivare** a una digitalizzazione al 100%.

Si vedrà nello sviluppo delle vicende della legge delega in commento, se la semplificazione annunciata manterrà le promesse.

Effetti già visti delle precedenti semplificazioni

Per come si è realizzata nelle vicende del diritto amministrativo italiano la semplificazione ha finora aperto la porta ai seguenti effetti:

- diminuzione del carico di attività istruttoria per le pubbliche amministrazioni;
- accollo al privato dei tempi e degli oneri istruttori connessi a dichiarazioni, segnalazioni, istanze e relativi costi;
- aumento delle responsabilità dell'impresa connessa alle dichiarazioni e adempimenti istruttori
- aumento del rischio giuridico dell'impresa a fronte di un titolo autodichiarato e sempre contestabile da controinteressati e dalle autorità;
- aumento del carico di attività di controllo ex post da parte delle pubbliche amministrazioni.

Chi trarrà vantaggio dalle semplificazioni?

Valutare chi trae vantaggio della semplificazione è, pertanto, veramente difficile.

Le **pubbliche amministrazioni** fanno meno istruttorie e provvedimenti finali, ma devono fare più controlli, misure correttive e sanzioni.

Le **imprese** possono fare da loro stesse, ma si accollano spese e rischio giuridico nelle attestazioni che tutti i requisiti di legge sono di volta in volta integrati: ed è questo un rischio decisamente crescente quanto più generica, incerta e scritta male è la norma di riferimento, da applicarsi di volta in volta.

La semplificazione più fruttuosa dovrebbe operare anche e soprattutto sul piano sostanziale e non solo sul piano delle procedure, ma decodificare i diritti amministrativi (edilizio, ambientale, sanitario, ecc., ecc.) è praticamente impossibile.

È, in ogni caso, indubitabilmente semplicistico, se non radicalmente sbagliato, dire che le imprese ci guadagnano perché con la semplificazione si fa più in fretta, quando il risultato della celerità è un risultato farraginoso sotto il profilo della tenuta giuridica.

In questo quadro si comprende bene che la semplificazione rischia solo di essere una manovra fiscale mascherata, che sposta costi dall'erario al privato.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.